

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 43507/PC R.G. presentato da Amore Giuseppe, nato il 7 settembre 1952, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sponga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna via Giuseppe Dozza n. 5, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché contro l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – Gestione ex INPDAP, avverso “il mancato riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche con relativa domanda cautelare”;

Udite nella pubblica udienza del 13 marzo 2013, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l'avv. Tiziana Sponga per il ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'INPS – Gestione ex INPDAP; non rappresentato l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna;

Visti gli atti di causa;

PREMESSO

- che come esposto in ricorso, il ricorrente sig. Amore Giuseppe, docente di scuola pubblica, in data 1° settembre 2011, ossia all'inizio dell'anno scolastico 2011/2012, aveva maturato "le condizioni fattuali legittimanti la richiesta di pensionamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 9, l. n. 449/1997, così come modificato dall'art. 1 comma 21 l. 148/2011, e della normativa in materia pensionistica di cui alla l. n. 243/2004, così come modificata dalla l. n. 247/2007, e integrata dall'art. 12 del d.l. 78/2010 convertito nella l. 122/2010", ed entro il 31 dicembre dell'anno 2012, inteso come anno di cessazione dal servizio, lo stesso avrebbe maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime previgente rispetto a quello, sensibilmente innovato, di cui al d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011; presentava, quindi, la relativa domanda di cessazione dal servizio, "propedeutica al riconoscimento del diritto al pensionamento", attraverso la procedura "web POLIS 'istanze on line'" prevista dalla circolare n. 23, prot. n. AOODGPER. 1814, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale Scolastico, pubblicata il 12 marzo 2012; tale procedura telematica impediva, però, l'acquisizione della predetta domanda "per effetto del blocco informatico delle istanze ritenute aprioristicamente prive dei requisiti", accettando "esclusivamente le domande di cessazione-pensionamento dei lavoratori che avevano maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa entro la data del 31 dicembre 2011"; presentava, quindi, domanda di "cessazione – pensione per l'anno

2012” al MIUR per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza “in modalità cartacea, con raccomandata A/R, sul modello predisposto in modalità telematica per il personale scolastico nel sistema informatico web POLIS ‘Istanze on line’, ma con la consapevolezza che tale domanda cartacea non sarebbe stata presa in considerazione”; riscontrata la mancata accettazione della propria istanza di collocamento in quiescenza, ha adito questa Corte;

- che nel proposto gravame – corredato di varia documentazione e depositato presso la Segreteria della Sezione il 26 settembre 2012 – si è contestata, dunque, “l’omessa considerazione, attraverso il silenzio-rifiuto da parte delle Amministrazioni resistenti, del proprio diritto al collocamento in quiescenza a far data dal 1° settembre 2012”; è stato osservato che l’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, nel modificare, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione, ha previsto “un meccanismo di salvaguardia per i lavoratori che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel corrente anno (solare) di servizio, ovvero entro la data del 31 dicembre 2011”, con assoggettamento degli stessi – ai sensi dei commi 3 e 14 del citato art. 24 - al regime previgente per l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità; si è rilevato che le circolari INPS – Gestione ex INPDAP nn. 35 e 37 del 14 maggio 2012, relativamente al comparto scuola, hanno fissato al 31 dicembre 2011 la data ultima di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la

normativa vigente prima del d.l. n. 201/2011, mentre la circolare n. 2 in data 8 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito che per il personale della scuola rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze di servizio; al riguardo, si è ricordato che l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 351/1988 vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata, e si è sottolineato che detto comparto ha sempre potuto fruire di speciale normativa in ordine alla maturazione dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico richiamandosi, in proposito, l'art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997, l'art. 1, comma 2, lettera a) e comma 5 lettera d) della legge n. 247/2007; l'art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) della legge n. 122/2010 e l'art. 1, comma 21, della l. 148/2011; è stato evidenziato che ai sensi delle citate disposizioni, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data, anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione, e pertanto, in base alla normativa speciale vigente nel comparto scuola, "il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti può (rectius: deve) essere accertato entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione in applicazione dell'art. 59 comma 9 della l. 449/1997, e ciò allo scopo di non costringere il personale in questione a rimanere in

attività di servizio fino al 1° settembre dell'anno scolastico successivo"; si è soggiunto che le disposizioni di cui ai commi 3 e 24 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, per le quali può andare in pensione nel 2012 con le vecchie regole solo chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, devono essere coordinate con la normativa speciale vigente nel comparto scuola e prevalente su quella generale valida per tutti i lavoratori, "con conseguente individuazione del termine finale di maturazione dei requisiti per accedere al previgente regime pensionistico, in applicazione dell'art. 59 comma 9 della l. 449/97, entro il 31 dicembre 2012 (inteso quale anno di cessazione dal servizio)"; si è addotta, pertanto, l'evidente illegittimità "delle disposizioni citate laddove, in violazione della disciplina speciale vigente in materia di maturazione dei requisiti pensionistici del comparto scuola (disciplina non abrogata dalle disposizioni generali introdotte dalla c.d. "riforma Fornero"), non hanno consentito al sottoscritto di presentare la domanda di cessazione dal servizio, propedeutica al conseguimento delle prestazioni pensionistiche previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, nel caso di prevista maturazione dei relativi requisiti entro il 31 dicembre dell'anno 2012, inteso quale anno di cessazione dal servizio"; si è sostenuto che la salvaguardia delle norme pensionistiche previgenti, circoscritta per le altre categorie di lavoratori all'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, per i lavoratori della scuola deve intendersi circoscritta all'anno scolastico in corso alla

predetta data, con la conseguenza non può essere negato il diritto di presentare domanda di cessazione propedeutica al conseguimento del trattamento pensionistico vigente prima del ripetuto decreto-legge n. 201/2011, non potendo “essere revocato in dubbio che la data del 31 dicembre 2011, quale discriminine temporale per la maturazione dei requisiti pensionistici secondo la previgente normativa, è del tutto priva di significato per i lavoratori della scuola”; riguardo, poi, alla domanda cautelare, è stata affermata la sussistenza, oltre che del *fumus boni iuris*, anche del *periculum in mora*, esistendo ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della predetta domanda; si è chiesto, pertanto, a questa Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni:

1) in via cautelare: “sospendere l'efficacia della circolare del MIUR – Direzione Generale per il personale Scolastico n. 23 del 12 marzo 2012, nella parte in cui prevede che le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate (esclusivamente) con la procedura web POLIS ‘Istanze on line’, con conseguente rimozione del blocco informatico delle istanze ritenute aprioristicamente prive dei requisiti e/o accettazione della domanda presentata dallo scrivente in versione cartacea e/o riapertura in suo favore dei termini di presentazione delle domande di quiescenza attraverso la procedura ‘on-line’ e, per l'effetto

- disporre la disapplicazione del decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 e della circolare del MIUR – Dipartimento per l'Istruzione
- Direzione Generale per il personale Scolastico n. 23 del 12 marzo

2012, nella parte in cui estendono al personale scolastico il termine del 31 dicembre 2011 per l'applicazione della normativa pensionistica previgente al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 214, nonché degli atti amministrativi consequenziali emanati dall'Amministrazione in forza dei citati provvedimenti;

- disporre la disapplicazione delle circolari INPS – gestione ex INPDAP – nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012, nella parte in cui, relativamente al comparto scuola, fissano al 31.12.2011 la data ultima di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la normativa vigente prima del d.l. 201/2011, convertito con modifiche nella l. n. 214/2011”;

2) nel merito: accertare e dichiarare che il ricorrente “ha diritto al collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2012 in base ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e integrata dall’art. 12 del d.l. 78/2010 convertito nella l. 122/2010”;

- che si è costituito in giudizio l'INPS – Gestione ex INPDAP con memoria depositata l'08 novembre 2012 nella quale, ricostruito il quadro normativo di riferimento con richiamo, in particolare, alle disposizioni dell’art. 24 del d.lgs. n. 2011/2011, in opposizione alle tesi del ricorrente si è sottolineato che il primo comma dello stesso art. 24 ha esplicitato le ragioni delle modifiche legislative apportate al fine di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico; sul fumus del ricorso, è stato osservato che la gestione previdenziale è fondata su un proprio equilibrio finanziario, finalizzato ad assicurare la

congruità e la continuità delle prestazioni rese, con conseguente divieto di erogare provvidenze che comportino spese in assenza di adeguata previsione di copertura finanziaria, che potrebbe alterare e sovvertire gli equilibri del sistema, pregiudicando la stessa concessione delle prestazioni previdenziali; si è soggiunto che alla luce delle finalità della norma esplicitate nel medesimo articolo 24, non sembra residuo spazi per interpretare le disposizioni contenute nel terzo comma in modo dissonante rispetto ad esse, attribuendo a singole categorie di lavoratori vantaggi in materia pensionistica a discapito del sistema previdenziale pubblico; si è rilevato che nella norma non vi è traccia di alcuna differenziazione a favore del comparto scuola, risultando invece evidente la volontà del Legislatore di individuare un unico termine di decorrenza applicabile a tutti i lavori, e da ciò discende la piena legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati dal MIUR e dall'INPS – Gestione ex INPDAP; si è dedotto, altresì, che l'affermazione di controparte secondo cui ha iniziato l'anno scolastico “con piena consapevolezza, ai sensi dell'art. 59, comma 9, l. n. 449/1997, della prevista maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre del 2012 (anno di richiesta di cessazione dal servizio)” è priva di pregio, in quanto nessun diritto può essere validamente riconosciuto come appartenente alla sfera giuridica dell'odierno ricorrente il quale, alla data di entrata in vigore della riforma strutturale del sistema pensionistico, non possedeva i requisiti normativamente richiesti per il preteso collocamento a riposo; alcun valore potrebbe poi attribuirsi alla circostanza che l'art.

1, primo comma, del d.P.R. n. 351/1998 vincoli la cessazione dal servizio dei lavoratori del comparto scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui è presentata la domanda di pensionamento, mirando esclusivamente, la norma in questione, a garantire la continuità didattica; parimenti inconferente è l'affermazione del ricorrente secondo cui il comparto scuola ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico, ed infatti, a differenza delle fattispecie di legge dalla stessa citate, l'intento del Legislatore non è stato quello di intervenire con correzioni sulle finestre di uscita, ma quello di modificare strutturalmente ed in via generalizzata i requisiti di accesso al pensionamento, individuando un termine unico di decorrenza applicabile a tutte le categorie dei lavoratori sicché, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, nel testo normativo non vi è traccia di alcuna differenziazione in favore dei lavoratori del comparto scuola; si è pertanto sostenuto che a fronte di una riforma strutturale del sistema pensionistico il ricorrente, al pari di tantissimi altri lavoratori, non possedeva alcun diritto quesito alla cessazione del servizio entro il 1° settembre 2012; affermata, poi, l'infondatezza della domanda cautelare anche sotto il profilo della insussistenza del periculum, conclusivamente si è chiesto il rigetto del ricorso e della contestuale richiesta cautelare, per mancanza dei presupposti di legge;

- che all'esito della camera di consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 85/12/C del 05 dicembre 2012;

- che in data 28 febbraio 2013 l'avv. Tiziana Sponga, nell'interesse della ricorrente, ha presentato memoria integrativa nella quale si è sostenuta, preliminarmente, la sussistenza della giurisdizione di questa Corte nella materia in controversia richiamandosi, al riguardo, gli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934 nonché giurisprudenza della Cassazione Civile (Sezioni Unite, ord. n. 171 del 9 gennaio 2008), deducendosi che, nel caso di specie, ciò che sostanzialmente la parte ricorrente domanda è l'adozione di un provvedimento che sostituisca il decreto di collocamento in quiescenza non adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sollevando quindi "una questione che concerne l'an del diritto a pensione e che come tale rientra nel disposto dell'art. 62 sopra citato che devolve alla cognizione della Corte dei Conti le istanze volte ad ottenere una sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo e dichiararsi essersi verificate nel dipendente pubblico le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti sorge il diritto a pensione"; quanto al merito della questione dedotta in controversia, sono stati ripresi e ulteriormente sviluppati gli argomenti del ricorso introduttivo, sottolineandosi che l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 351 del 1998 prevede un'unica finestra al 1° settembre di ogni anno, ossia vincola la cessazione dal servizio all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata; si è evidenziato che il terzo comma dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 consente "di presentare domanda per andare pensione a tutti coloro che intendevano avvalersi della legislazione previgente prima del 31 dicembre 2011,

indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dalla decorrenza del periodo pensionistico, che nella scuola per evidenti legate alla programmazione e alla continuità didattica nonché alla formazione degli organici, deve avvenire prima del completamento dell'ultimo anno di servizio", precisandosi che "le motivazioni dunque, che stanno alla base della richiesta di parte ricorrente, stanno, principalmente, nel rinvenire la differenza tra l'esatta individuazione della maturazione del diritto del docente ad andare in pensione cioè il momento in cui viene integrata la fattispecie costitutiva del diritto, diritto che nasce evidentemente al 1° settembre 2011 e, quindi, assolutamente in linea con i nuovi parametri forniti dal riforma Fornero, ed il momento della decorrenza (fine anno scolastico successivo) ossia della scadenza del termine per poter concretamente astenersi dal lavoro e godere del beneficio maturato, diritto che sorge al 1° settembre 2012"; a conforto di quanto sostenuto si è riportata specifica giurisprudenza del lavoro (GdL di Venezia, ordinanza del 20 agosto 2012; GdL di Oristano, ordinanza del 2 agosto 2012), e si è poi asserito che nel caso di specie, per il principio del silenzio-assenso, la domanda di pensionamento presentata dal ricorrente deve considerarsi accolta, in quanto l'Amministrazione scolastica nulla gli ha comunicato entro il termine di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 22 del 12 marzo 2012; è stata anche richiamata giurisprudenza costituzionale sulla specificità e particolarità del comparto scuola (Corte Costituzionale, sentenze n. 283/2011, n. 347 del 21 novembre 1997, n. 439 del 23

dicembre 1994), e si è rilevato, inoltre, che l'applicazione al comparto scuola del d.P.R. n. 351 del 1998 ("Regolamento del trattamento di quiescenza del personale della scuola") è riconosciuta, anche dopo l'emanazione del d.l. n. 201/2011, dalle amministrazioni convenute, che nei provvedimenti qui impugnati (D.M. n. 22 del 12 marzo 2012) espressamente richiamano il citato d.P.R. n. 351/1998, ponendo questa normativa alla base degli atti stessi; si è addotta, sotto diversi ed articolati profili, la violazione degli articoli 2 e 38, 3 e 97, 11 e 117 della Costituzione nonché dell'art. 6 della CEDU per quanto riguarda l'art. 24 della legge n. 214/2011 di conversione del d.l. n. 201/2011, citando varia giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent.ze n. 36 del 1985 e n. 10 del 1971) e della Corte Europea, la quale ha affermato che "se in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall'art. 6 ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia" (sent. 7 giugno 2011 - caso Agrati) e "benché le regole pensionistiche previste dalla legge possano cambiare e non si possa fare assegnamento su una sentenza come garanzia contro tali cambiamenti in futuro, lo Stato non può interferire in modo arbitrario nella procedura giudiziaria" sentenza n. 31 maggio 2011 – ricorso di Maggio e altri contro Italia); è stata altresì sollevata ulteriore

violazione dell'art. 3 della Costituzione con riguardo all'art. 14, comma 20-bis, della legge n. 135 del 2012, "che consente per l'a.s. 2012/2013 il collocamento a riposo del personale docente, che, a seguito delle operazioni di mobilità, risulta ancora in esubero, eppure con i requisiti previgenti alla riforma Fornero, maturati entro il 31 agosto 2012", deducendosi che il ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione lavorativa, subirebbe un trattamento assolutamente diverso rispetto ad altri colleghi, "subendo così l'ennesima violazione di un diritto costituzionalmente garantito"; conclusivamente, si è chiesto a questa Corte di volere:

- sospendere l'efficacia della circolare del MIUR – Direzione Generale per il personale Scolastico n. 23 del 12 marzo 2012, nella parte in cui prevede che le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate (esclusivamente) con la procedura web POLIS 'Istanze on line', con conseguente condanna del MIUR ad accettare la domanda presentata in versione cartacea o a rimettere in termini parte ricorrente tramite la procedura 'on-line';
- disapplicato il decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 e la circolare del MIUR – Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale Scolastico n. 23 del 12 marzo 2012, nella parte in cui estendono al personale scolastico il termine del 31 dicembre 2011 per l'applicazione della normativa pensionistica previgente al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 214, nonché degli atti amministrativi consequenziali;
- disapplicare le circolari INPS – gestione ex INPDAP – nn. 35 e 37

del 14 marzo 2012, nella parte in cui, nel fissare al 31.12.2011 la data ultima di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la normativa vigente prima del d.l. 201/2011, convertito con modifiche nella l. n. 214/2011, "esclude il personale della scuola in servizio che intende andare in pensione con i vecchi requisiti maturati entro tale data";

- accertare e dichiarare che parte ricorrente "ha diritto al collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2012 in base ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e integrata dall'art. 12 del d.l. 78/2010 convertito nella l. 122/2010"; in via subordinata, si è chiesto di: A) sollevare giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge n. 214/2011 di conversione del d.l. n. 201/2011, per contrasto con: 1) gli artt. 2 e 38 della Costituzione; 2) gli artt. 3 e 97 della Costituzione; gli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione, "in relazione alla violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato, in ogni caso nella parte in cui non differenzia, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31.12.2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente"; B) sollevare giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 20.bis della l. 135/2012 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione";

- che in data 1° marzo 2013 l'INPS ha depositato memoria integrativa, nella quale è stato ribadito, con richiamo all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, che alla data del 31 dicembre 2011 il ricorrente non aveva maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza previsti dalla normativa allora vigente, e nessun diritto sussisteva, pertanto, in capo allo stesso, non potendo avere alcun rilievo, in tal senso, l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 351/1998 che si limita a fissare il momento di decorrenza del pensionamento del personale scolastico, per salvaguardare esigenze di continuità didattiche senza nulla disporre in merito ai presupposti e al momento in cui sorge il diritto al collocamento in quiescenza (cit. Corte dei Conti – Sezione giur. reg. Sardegna, ord. n. 6/2013); si è osservato che una cosa è infatti il termine di decorrenza della pensione, altra cosa è il momento di maturazione dei requisiti per accedere alla pensione anticipata, che può essere fissato dal legislatore nell'esplicazione dell'ampia discrezionalità riconosciuta al riguardo dalla Corte Costituzionale (cit. Corte dei Conti – Sezione giur. reg. Basilicata, sent. n. 203/2012), ed inconferente è il richiamo effettuato da controparte a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n., 283/2011, che riguarda fattispecie del tutto diversa da quella in discussione; si è inoltre sostenuta l'assoluta infondatezza e irrilevanza della sollevata questione di costituzionalità, rilevandosi che “la giurisprudenza della Consulta è ormai del tutto consolidata nella direzione di ritenere che spetta alla discrezionalità del Legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la

disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, ma ciò alla stregua delle risorse finanziarie attingibili, e fatta salva, ovviamente, la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (cit. Corte Costituzionale, sent. n. 30/2004), e la stessa Corte Costituzionale “ha più volte escluso l’illegittimità costituzionale di interventi restrittivi dell’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità (cit. sentenze n. 245/1997, n. 417/1996, n. 439/1994; ordinanze n. 10/2011, n. 319/2001, n. 18/2001, n. 318/1997); in particolare, si è affermato che alcuna violazione può ravvisarsi dell’art. 38 della Costituzione “avendo la Corte Costituzionale più volte ribadito che la garanzia ivi prevista, in quanto inerente allo stato di bisogno, riguarda solo le pensioni di vecchiaia e non anche quelle cosiddette ‘anticipate’ come quella all’odierno esame” (cit. Corte dei Conti – Sezione giur. reg. Basilicata, sent. n. 203/2012); altrettanto infondata ed irrilevante – si è soggiunto – è la questione della presunta violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in quanto proprio la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1 del 5 gennaio 2011, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 774, 775 e 776 l. n. 296 del 2006, di interpretazione dell’art. 1, comma 41, l. n. 335 del 1995, in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione, sulla base di considerazioni estensibili all’odierna fattispecie nella quale, tra l’altro, nessun intervento del Legislatore vi è stato sul procedimento giudiziario, in quanto al momento dell’entrata in vigore della norma nessun giudizio davanti all’autorità giudiziaria era

pendente; si è quindi insistito nell'accoglimento di tutte le conclusioni formulate nella memoria di costituzione già depositata, da intendersi integralmente riportate e trascritte;

- che all'udienza odierna l'avv. Tiziana Sponga, per il ricorrente, ha ripreso e sviluppato gli argomenti svolti negli scritti già depositati insistendo, quindi, nelle rassegnate conclusioni e chiedendo, in subordine, la sospensione del giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge n. 214/2011 sollevata dal Tribunale di Siena con ordinanza del 21 agosto 2012; dal suo canto l'avv. Mariateresa Nasso, per l'INPS – Gestione ex INPDAP, esclusa la possibilità di conciliazione della lite ai sensi dell'art. 420 c.p.c., si è riportata alle memorie depositate richiamando le argomentazioni ivi espresse, ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, la sospensione del giudizio;

RILEVATO e CONSIDERATO

che con la menzionata ordinanza depositata il 21 agosto 2012 il Tribunale di Siena – Sezione Lavoro ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24. l. 2011/n. 214, di conversione del d.l. 2011/n. 2011, per contrasto con gli artt. 2 e 38; 3, 97; 11 e 117 Cost rif. art. 6, § 1, Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato, in ogni caso nella parte in cui (co. 3) non differenzia, con particolare riguardo

al settore scolastico, rispetto alla data del 31/12/2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente”, con conseguente “immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale”;

RITENUTO

che la promossa questione di legittimità costituzionale della normativa sopra specificata sia rilevante ai fini del decidere e occorra, pertanto, sospendere il giudizio sino alla definizione della questione stessa, come peraltro espressamente richiesto, ancorché in via subordinata, dalle parti intervenute in udienza;

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica,

DISPONE

la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, sollevata dal Tribunale di Siena – Sezione Lavoro con ordinanza del 21 agosto 2012.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così provveduto in Bologna il 13 marzo 2013.

Il giudice

(F.TO Francesco Maria Pagliara)

Depositata in Segreteria il giorno 25/03/2013

Il Direttore della Segreteria

(f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci)